

TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 700 CPC IN RIASSUNZIONE

o, per quanto possa occorrere, ricorso autonomo

per la **Prof.ssa PARENTE Diana**, nata a Napoli il 17.01.1967 e residente ivi alla Via Gino Doria n. 78 sc. C, C.F. PRN DNI 67A57 F839I, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Paolo Leone (C.F. LNE PLA 66A12 F839 P; avvocatoPleone@pec.it, fax: 081-0060733) e dall'Avv. Francesco Foggia (C.F. FGG FNC 84E03 F839 S; avvocatofoggia@pec.it; fax: 0810060745) con i quali elettivamente domicilia, per il presente procedimento, in Venezia, presso la Segreteria sezionale del Giudice adito;

– *ricorrente*

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, C.F. 80185250588, in persona del Ministro legale rappresentante pt con sede a Roma nel viale Trastevere n 73/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100 - Venezia,

USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto C.F. 80015150271, in persona del legale rappresentante pt con sede in Riva de Biasio S.Croce 1299 - 30135 Venezia, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100 - Venezia,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, C.F.: 80039860632, in persona del legale rappresentante pt con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100 - Venezia,

– *resistenti*

PREMESSA

1. La ricorrente, insegnante assunta, nell'ambito della cd. fase "C" prevista dalla Legge n. 107/2015, il 26.11.2015, adiva il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, con procedimento *ex art. 700 c.p.c.*, al fine di sentir sospendere l'efficacia del trasferimento presso l'I.C.S. "Silvio Trentin" di Mestre (VE), con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della



ricorrente, con conferma della ricorrente presso la sede di nomina in sede di immissione in ruolo (Napoli) e comunque utilizzazione della ricorrente presso gli ambiti territoriali scolastici della Regione Lazio, con priorità per l'A.S. 001;

2. Il giudizio era incardinato con n. 21750/16 R.G. dinanzi al Giudice del Lavoro dott. Manuela Montuori e discusso all'udienza del 17 novembre 2016, all'esito della quale il Giudice del Lavoro, con provvedimento del 22 novembre 2016, comunicato a mezzo PEC in data 23 novembre 2016, declinava la propria competenza *"tenuto conto che la stessa ricorrente chiarisce di essere stata assegnata ad istituto sito in Mestre e che la comunicazione dell'avvenuta assegnazione, prodotta dalla stessa ricorrente 24.08.2016, considerato che il ricorso è stato invece depositato successivamente a tale data e precisamente il 12.10.2016, ai sensi dell'art. 5 c.p.c. il giudice competente si individua nel Tribunale di Mestre, in funzione di giudice del lavoro"* e assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio;

3. La ricorrente riassume, dunque, con il presente atto presso il Giudice indicato competente, la domanda giudiziale già proposta e che di seguito si riproduce e trascrive per intero:

“

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART 700 CPC PER IMPUGNATIVA DI TRASFERIMENTO

Per la **Prof.ssa PARENTE Diana**, nata a Napoli il 17.01.1967 e residente ivi alla Via Gino Doria n. 78 sc. C, C.F. PRN DNI 67A57 F839I, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Paolo Leone (C.F. LNE PLA 66A12 F839 P; avvocatoPleone@pec.it, fax: 081-0060733) e dall'Avv. Francesco Foggia (C.F. FGG FNC 84E03 F839 S; avvocatofoggia@pec.it; fax: 0810060745) con i quali elettivamente domicilia, per il presente procedimento, in Napoli alla Via V. Mosca n. 41;

– **ricorrente**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, C.F. 80185250588, in persona del Ministro legale rappresentante pt con sede a Roma nel viale Trastevere n 73/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via A. Diaz n. 11,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, C.F.: 80039860632, in persona del legale rappresentante pt con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via A. Diaz n. 11,

- **resistenti**



PREMESSA

1. La ricorrente, è stata assunta, nell'ambito della cd. fase "C" prevista dalla Legge n. 107/2015, il 26.11.2015 [Ail. 1], con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di ruoli in prova di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente – U.S.R. Campania;
 2. alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto comprensivo 3° Circolo "De Amicis" – Napoli, sito in Via Santa Teresa a Chiaia n. 8, presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;
 3. secondo la tempistica indicata con ordinanza n. 241/2016, la ricorrente, docente con punteggio 57 (51.0 punteggio base + 6.0 punteggio aggiuntivo per il comune riconoscimento) ha inoltrato domanda di mobilità [Ail. 2] indicando gli ambiti territoriali, indicando preferenza per gli ambiti della Campania (posizioni da 1 a 28), poi del Lazio e del Molise (posizioni da 29 a 56), quindi della Basilicata, Puglia e Abruzzo (posizioni da 57 a 81), indicando per la prima volta un ambito territoriale nella Regione Veneto solo alla posizione n. 151;
 4. con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 24.08.2016, il Ministero resistente indicava alla ricorrente la destinazione per il successivo triennio, come stabilito in nota prot. 20453 del 27 luglio 2016, l'I.C.S. "Silvio Trentin" di Mestre (VE) (Ambito Veneto/17) [Ail. 3];
 5. nel bollettino pubblicato dal Ministero resistente dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo [Ail. 4] la ricorrente nota che effettivamente sono state assegnati negli ambiti scolastici della Campania, nell'ambito dei docenti senza ragioni di precedenza nell'assegnazione e senza abilitazioni linguistiche (categorie in cui rientra la ricorrente) docenti effettivamente in punteggio più alto di quello posseduto dalla ricorrente stessa; tuttavia, altrettanto agevolmente, la stessa nota che negli ambiti scolastici della Regione Lazio e della Regione Molise –indicati con preferenza dalla ricorrente- risultano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente.
- Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto, previa verifica delle condizioni di legge per il riconoscimento della precedenza, ignorata dall'Ufficio scolastico regionale della Campania, all'attribuzione di uno degli ambiti regionali del Lazio o del Molise, il tutto previa sospensione, se del caso del provvedimento di assegnazione a Mestre (VE) che sta comportando uno stravolgimento della vita personale e dell'intero nucleo familiare, nonché un illegittimo nocumento dei diritti costituzionali di un soggetto lavoratore e per anni precario della scuola, da pronunciarsi anche inaudita altera parte per i seguenti

MOTIVI



SUL FUMUS BONI IURIS

1- Violazione delle norme regolanti i criteri di assegnazione della sede.

La mancata applicazione della precedenza ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove vi fosse stata una corretta applicazione della legge, sarebbe stata assegnata ad altro ambito di una provincia sita nella Regione Lazio o in quella Molise.

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, tra l'altro, molti docenti assegnati ad ambiti territoriali preferiti dalla ricorrente vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto nella propria provincia.

*A titolo di mero esempio, si evidenzia che sono stati destinati nella Regione Lazio, nell'ambito 0001 (prima preferenza della ricorrente, dopo gli ambiti territoriali compresi nella Regione Campania): la Prof. Giovanna Lamia, nata a Trapani, con **punteggio 23.0**, la Prof. Luongo Rosa, nata a Caserta, con **punteggio 45.0**, la Prof. Graniero Colomba, nata a Napoli, con **punteggio 39.0**, la Prof. Gorga Maria Carmela, nata a Salerno, con **punteggio 3.0**!*

Invero, la ragione di tale evidente disparità di trattamento sarebbe da ricercare, almeno parzialmente, nel fatto che il Ministero, con ordinanza n. 241 del 8 aprile 2016, avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012, in spregio al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, consentendo a questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria, semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno; ed avrebbe applicato, altresì, un trattamento di favore ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, con buona pace del diritto di uguaglianza sostanziale. La lesione del principio di uguaglianza per la ragione prospettata è stata, non di meno, ritenuta fondante da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, che con ordinanza cautelare n. 3588 del 1 luglio 2016 [Ail. 5], ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento in questione.

Invero, tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al piano straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999. Infatti, tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di buon



andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

2 -Violazione delle norme della procedura di mobilità per errore nel calcolo del punteggio ed omessa valutazione delle preferenze formulate dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda obbligatoria di mobilità.

A sostegno di detta violazione, si evidenzia come motivo di censura l'errore sul punteggio base. Dal bollettino dei movimenti pubblicato dal MIUR, [Al. 4], l'istante ha potuto verificare che, nel punteggio considerato utile ai fini della procedura di mobilità, non è stato incluso il punteggio aggiuntivo (6 punti) previsto per il ricongiungimento al coniuge, in contrasto con il punteggio autocertificato. Di conseguenza la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità solo con il punteggio base (51). Nessuna norma prevista dal contratto collettivo sulla mobilità stabilisce che il punteggio di punti 6

possa - e debba- essere riconosciuto solo nel caso in cui venga assegnato l'ambito ricompreso nel Comune di residenza del coniuge. Qualora fossero stati riconosciuti i predetti 6 punti, la ricorrente avrebbe ricevuto l'assegnazione ad ambiti più favorevoli rispetto a quello assegnato, attribuiti invece a candidati con punteggio inferiore, o comunque ad ambiti in numero d'ordine più favorevoli secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente. La prova di quanto appena dichiarato, la si evince dalla piana lettura del bollettino che si produce e deposita, ove sono evidenziati i nominativi e gli ambiti di assegnazione di tutti i docenti coinvolti nella fase "C" della mobilità della scuola, senza ragioni di precedenza e non conoscitori di ulteriori lingue, in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente e pur destinati ad un ambito territoriale preferito dalla ricorrente rispetto a quello ubicato nella Regione Veneto.

3. Violazione del comma 2 art. 30 T.U. Pubblico Impiego.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la ricorrente sia stata trasferita a più di 700 Km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal comma 2 del nuovo art. 30 del D.lgs. 165/2001, il trasferimento obbligatorio del personale all'interno dell'amministrazione di appartenenza deve avvenire nell'ambito di 50 chilometri di distanza; nel caso di specie, in violazione di legge, è stato disposto dal Ministero un vero e proprio fenomeno migratorio e non un semplice trasferimento, in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a più di 700 chilometri dai



propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

SUL PERICULUM IN MORA

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Il periculum richiesto dalla norma è suffragato dalla considerazione che la sede di destinazione lavorativa della ricorrente si trova a più di 700 km di distanza dalla nucleo familiare della ricorrente stessa: distanza percorribile (considerando il mezzo di trasporto più rapido, ma anche economicamente meno sostenibile) in cinque ore, utilizzando un treno ad alta velocità che consenta alla ricorrente di raggiungere il nucleo familiare dalla sera del venerdì al primo pomeriggio della domenica. La necessità di non interrompere per periodi di tempo troppo lunghi il contatto con la famiglia è dato dal fatto che la ricorrente è coniugata ed è madre di tre figli, di cui 2 in età scolare (ancora minorenni) e la maggiore di anni 21.

Si consideri, peraltro, che un contatto con la famiglia per un periodo inferiore a 48 ore settimanali comporta per la ricorrente una obiettiva impossibilità a provvedere agli immediati bisogni dei figli, danneggiando ingiustamente la formazione e lo sviluppo della personalità dei minori, con inevitabili ricadute negative sull'intero nucleo familiare: di qui la necessità della invocata tutela di urgenza, atteso che nelle more del giudizio ordinario si consumerebbe comunque quel pregiudizio gravissimo dettato dalla protratta lontananza della ricorrente dal proprio nucleo familiare, nel senso appena declinato, in considerazione anche della durata triennale del periodo lavorativo assegnato in svolgimento presso la sede scolastica di Mestre.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, riservandosi ogni ulteriore azione avverso i trasferimenti impugnati, anche in relazione alla tempistica ed alle modalità con cui sono stati disposti ed ai danni comunque subiti e subendi,

RICORRE

al Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

a) sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente presso la sede di nomina in sede di immissione in ruolo (Napoli) e comunque utilizzazione della ricorrente presso gli ambiti territoriali scolastici della Regione Lazio, con priorità per l'A.S. 001, indicato come preferenza immediatamente successiva alle sedi di ambito campane (e successiva assegnazione di una sede di servizio, individuate in osservanza dei predetti criteri, in un ambito individuato nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente);

b) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente,



anche previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti, quali la ordinanza ministeriale n. 241 del 8 aprile 2016 e il bollettino della mobilità ministeriale.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore, che si dichiara anticipatario.

Nell' instauranda azione di merito la ricorrente chiederà l'annullamento dei trasferimenti impugnati, ovvero comunque la declaratoria della loro nullità, invalidità ed inefficacia, trattandosi di atti illegittimi, ingiustificati, adottati in contrasto con gli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, oltre che lesivi del principio della parità di trattamento, nell'ambito della medesima procedura di mobilità.

La ricorrente chiede altresì l'accertamento dell'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio cui è stata destinata e la condanna del Ministero resistente alla ripetizione della predetta procedura, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata.

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte delle ricorrenti, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste – anche istruttorie e conclusioni, anche a seconda dell'avversa condotta processuale e delle risultanze dell'espletanda istruttoria.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1. Provvedimento di assunzione del 26.11.2015, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di ruoli in prova di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente – U.S.R. Campania;*
- 2. Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente all'amministrazione scolastica, con indicazione del punteggio posseduto e dell'elenco degli ambiti territoriali scolastici in ordine di preferenza;*
- 3. comunicazione inviata a mezzo PEC in data 24.08.2016, con la quale il Ministero resistente indicava alla ricorrente la destinazione per il successivo triennio, come stabilito in nota prot. 20453 del 27 luglio 2016, l'I.C.S. "Silvio Trentin" di Mestre (VE) (Ambito Veneto/17);*
- 4. bollettino pubblicato dal Ministero resistente dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo.*

Napoli, 4 ottobre 2016

Avv. Paolo Leone

Avv. Francesco Foggia



4. La ricorrente serba pieno l'interesse ad una pronuncia sul ricorso già proposto.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, riservandosi ogni ulteriore azione avverso i trasferimenti impugnati, anche in relazione alla tempistica ed alle modalità con cui sono stati disposti ed ai danni comunque subiti e subendi,

R I C O R R E

al Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I :

a) sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente presso la sede di nomina in sede di immissione in ruolo (Napoli) e comunque utilizzazione della ricorrente presso gli ambiti territoriali scolastici della Regione Lazio, con priorità per l'A.S. 001, indicato come preferenza immediatamente successiva alle sedi di ambito campane (e successiva assegnazione di una sede di servizio, individuate in osservanza dei predetti criteri, in un ambito individuato nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente);

b) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente, anche previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti, quali la ordinanza ministeriale n. 241 del 8 aprile 2016 e il bollettino della mobilità ministeriale.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore, che si dichiara anticipatario.

Nell' instauranda azione di merito la ricorrente chiederà l'annullamento dei trasferimenti impugnati, ovvero comunque la declaratoria della loro nullità, invalidità ed inefficacia, trattandosi di atti illegittimi, ingiustificati, adottati in contrasto con gli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, oltre che lesivi del principio della parità di trattamento, nell'ambito della medesima procedura di mobilità.

La ricorrente chiede altresì l'accertamento dell'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio cui è stata destinata e la condanna del Ministero resistente alla ripetizione della predetta procedura, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata.



Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte delle ricorrenti, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste – anche istruttorie e conclusioni, anche a seconda dell'avversa condotta processuale e delle risultanze dell'espletanda istruttoria.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Provvedimento di assunzione del 26.11.2015, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di ruoli in prova di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente – U.S.R. Campania;
2. Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente all'amministrazione scolastica, con indicazione del punteggio posseduto e dell'elenco degli ambiti territoriali scolastici in ordine di preferenza;
3. comunicazione inviata a mezzo PEC in data 24.08.2016, con la quale il Ministero resistente indicava alla ricorrente la destinazione per il successivo triennio, come stabilito in nota prot. 20453 del 27 luglio 2016, l'I.C.S. "Silvio Trentin" di Mestre (VE) (Ambito Veneto/17);
4. bollettino pubblicato dal Ministero resistente dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo;
5. Provvedimento del 22 dicembre 2016 emesso dal Giudice del Lavoro di Napoli, con il quale è dichiarata la incompetenza territoriale del Tribunale adito;
6. Comunicazione del provvedimento di cui al precedente punto, a mezzo PEC.

Napoli, 17 gennaio 2017

Avv. Paolo Leone

Avv. Francesco Foggia

